



Comune di Nave

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 119 del 19/11/2012

OGGETTO: MODIFICA PERCENTUALE DI DETERMINAZIONE CANONE ANNUO DI AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA COMUNALE

L'anno **duemiladodici**, il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **17:30**, nella Sede Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
BERTOLI TIZIANO	SI	
ARCHETTI MARCO	SI	
SENESTRARI LUCA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI	
LIBERINI DARIO	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Marinato.

Presiede il il Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: MODIFICA PERCENTUALE DI DETERMINAZIONE CANONE ANNUO DI
AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA COMUNALE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato con delibera di Consiglio 30 del 30/05/2012;

CONSIDERATO che il rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, approvato con delibera consiliare n. 12 in data 26/04/2012 ha presentato quale risultato finale un avanzo di amministrazione di € 1.776.711,85 che risulta ancora disponibile per € 1.134.085,59;

VISTO che l'art. 4, comma 34, del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, ad oggetto "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea", esclude espressamente dal campo operativo della nuova disciplina, la gestione delle farmacie comunali, ribadendo che alle stesse si applica la Legge 2 aprile 1968 n. 475;

RICHIAMATA la L. 475/1968, ed in particolare l'art. 9, che determina le forme con le quali i comuni possono gestire il servizio stesso;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 489/2011 del 14 settembre 2011, in particolare laddove si afferma che, seppur la legge di settore sopra richiamata n. 475/1968, non contempla la possibilità di gestire la farmacia comunale mediante società di capitali a totale partecipazione pubblica ed unipersonale, tale forma di gestione è da considerarsi legittima in quanto la forma societaria a responsabilità limitata unipersonale è prevista nel nostro ordinamento giuridico in conseguenza della "Dodicesima Direttiva" del Consiglio Europeo, recepita con D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88;

PREMESSO altresì, come richiamato nello stesso parere sopra citato, che la previsione di uno schema societario non rientrante nel novero delle modalità di gestione del servizio elencate nella L. 475/1968, non può che essere irrilevante ai fini della validità dello strumento giuridico prescelto dalla pubblica amministrazione per perseguire i propri fini, stante il fenomeno di penetrazione del diritto comunitario nel diritto nazionale;

RICORDATO altresì che, nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il mantenimento di una società partecipata è subordinata al contestuale verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 133 del 6 agosto 2008 e sue modificazioni ed integrazioni;

APPURATO che il Comune di Nave ha affidato il servizio di farmacia comunale alla società Nave Servizi Srl, società a responsabilità limitata totalmente partecipata, sulla quale l'Ente esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con atto rep. 1830 del 29/09/2010, per il periodo 15.03.2010 – 31.12.2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.63 del 30.11.2011 con la quale viene prorogato il termine del contratto sopra citato al 31.12.2031 e stabilite le modalità di revisione delle condizioni economiche dell'affidamento, demandando alla Giunta Comunale la facoltà di rivedere tali condizioni;

RITENUTO opportuno rivedere la percentuale da applicare sul fatturato della Società Nave Servizi s.r.l. ai fini della determinazione del canone annuo, portando dal 4% al 6% la percentuale da applicare sul fatturato per importi fino ad Euro 1.800.000,00, lasciando invece invariata la percentuale del 16% sulla quota di fatturato eccedente Euro 1.800.000,00;

Con voti unanimi favorevoli, anche agli effetti della immediata esecutività;

DELIBERA

1. Di modificare le condizioni economiche e pattizie del contratto in premessa richiamato relative alla determinazione del canone annuo di affidamento, portando la percentuale da applicare sul fatturato per importi fino ad Euro 1.800.000,00 dal 4% al 6% lasciando invariata la percentuale del 16% sulla quota di fatturato eccedente Euro1.800.000,00;

2 di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

.di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Tiziano Bertoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Marinato

PUBBLICAZIONE ATTO SOGGETTO A COMUNICAZIONE:

Il presente atto viene pubblicato all'albo on line del Comune per 15 gg consecutivi dal : al ai
sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. n 267/2000

Comunicata ai capigruppo

Trasmessa in copia alla prefettura

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Marinato

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei successivi dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Marinato
